

2026 /
REGOLAMENTO
SUI CONTRIBUTI
E SULLE PRESTAZIONI
PARIFONDS BAU

Parifonds Bau

Associazioni interes-

Parifonds Bau

(settore della formazione e settore dell'applicazione)

edizione: gennaio 2026

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)

Weinbergstrasse 49

Casella postale

8042 Zurigo

Telefono 058 360 76 00

Web www.baumeister.ch

Sindacato UNIA

Weltpoststrasse 20

Casella postale 272

3000 Berna 15

Telefono 031 350 21

Web www.unia.ch

Sindacato SYNA

Römerstrasse 7

Casella postale 351

4600 Olten

Telefono 044 279 71

Web www.syna.ch

Quadri dell'Edili-

zia Rötzmattweg 87

Casella postale

4603 Olten

Telefono 062 205 55

Web www.baukader.ch

Indice

A.	DISPOSIZIONI GENERALI	
1.	Campo d'applicazione	3
B.	CONTRIBUTI DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI ASSOGGETTATI	
2.	Notifica della massa salariale	4
3.	Fatturazione/incasso dei contributi	4
4.	Fondi speciali	4
5.	Fatturazione ai fondi nei Cantoni non assoggettati a Parifonds Bau /	5
C.	PRESTAZIONI	
I.	Prestazioni fornite nel settore dell'applicazione	6
6.	Rimborso ai membri delle organizzazioni dei lavoratori	6
7.	Finanziamento degli organi di applicazione paritetici	6
8.	Assunzione dei costi dei contratti collettivi di lavoro	7
9.	Promozione della sicurezza sul lavoro	7
II.	Prestazioni nel settore della formazione	7
1.	Disposizioni generali	7
10.	Settori di prestazioni	7
11.	Settori esclusi	8
12.	Entità e riduzione delle prestazioni	8
13.	Modalità di versamento	9
2.	Condizioni per beneficiare delle prestazioni	9
a)	Condizioni generali per beneficiare delle prestazioni	9
14.	Condizioni generali per beneficiare delle prestazioni	9
b)	Condizioni specifiche per beneficiare delle prestazioni	9
15.	Prestazioni per gli apprendisti durante i corsi interaziendali obbligatori	9
16.	Prestazioni relative alla formazione professionale non formalizzata conformemente all'art. 17 cpv. 5 LFPr	10
17.	Prestazioni per corsi di sicurezza sul lavoro e prevenzione d'infortuni	10
18.	Prestazioni per corsi di lingua	10
19.	Prestazioni per formazione professionale continua	10
20.	Prestazioni per corsi presso scuole guida e esami	11

	21. Prestazioni per formazioni per quadri (scuola per capi squadra e capi muratori)	11
3.	Calcolo del periodo contributivo e interruzione del pagamento dei contributi	11
	22. Calcolo del periodo contributivo	11
	23. Interruzione del pagamento dei contributi	11
4.	Richieste di prestazioni	12
	24. Inoltro e valutazione delle richieste di prestazioni	12
III.	Altre prestazioni	13
	25. Prestazioni a carattere sociale	13
	26. Prestazioni discrezionali	13
D.	RICONOSCIMENTO DEI FORNITORI DI FORMAZIONE E DEI CORSI E DELLE FORMAZIONI CHE DANNO DIRITTO ALLE PRESTAZIONI	
	27. Riconoscimento dei fornitori di formazione	14
	28. Diritto alle prestazioni per corsi e formazioni di fornitori di formazione riconosciuti	14
	29. Corsi e cicli di formazione non riconosciuti	14
E.	PROCEDURA DI RICORSO	
	30. Procedura di ricorso	15
F.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
	31. Controllo delle aziende assoggettate	16
	32. Dati errati	16
	33. Prescrizione	16
	34. Interpretazione e applicazione del Regolamento	16
	35. Entrata in vigore	16
G.	ALLEGATI	
	Allegato 1: Prestazioni nel settore dell'applicazione	17
	Allegato 2: Importi destinati alla promozione di corsi e formazioni, e alle prestazioni sociali	18
	Allegato 3: Criteri per le revisioni presso le organizzazioni dei lavoratori nell'ambito dei rimborsi ai lavoratori sindacalizzati conformemente all'art. 6 cpv. 6 del presente Regolamento	22
	Allegato 4: Criteri di valutazione relativi al diritto alle prestazioni per corsi e formazioni dispensati da un fornitore rico-	

nosciuto conformemente all'art. 27 del presente Regolamento

23

Il Comitato del Fondo paritetico dell'edilizia principale in Svizzera (di seguito «Parifonds Bau») emette il seguente Regolamento sui contributi e sulle prestazioni (di seguito «Regolamento»).

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento completa le disposizioni statutarie riguardanti:
- a) i contributi delle aziende e dei lavoratori assoggettati (capitolo B);
 - b) le prestazioni fornite nell'ambito dell'applicazione e della formazione e le altre prestazioni destinate alle aziende e ai lavoratori assoggettati (capitolo C);
 - c) il riconoscimento dei fornitori di formazione, nonché dei corsi e delle formazioni che danno diritto alle prestazioni (capitolo D);
 - d) la procedura di ricorso contro le decisioni dell'Ufficio di gestione (capitolo E);
 - e) le disposizioni finali (capitolo F);
 - f) gli allegati (capitolo G).
- 1.2 Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
- 1.3 In mancanza di indicazioni esplicite nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni degli Statuti di Parifonds Bau del 24 giugno 2026 (di seguito gli «Statuti»), in vigore dal 1° gennaio 2026, e del Regolamento d'organizzazione, nonché alle basi legali applicabili.

B. CONTRIBUTI DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI ASSOGGETTATI

2. Notifica della massa salariale

- 2.1. Il salario determinante è definito nei rispettivi contratti collettivi di lavoro.
- 2.2. Le aziende assoggettate devono fare pervenire a Parifonds Bau, al più tardi entro il 31 gennaio, un certificato dei salari nominativo dei lavoratori assoggettati (comprendente i numeri di assicurati) per l'anno civile trascorso, utilizzando la piattaforma online disponibile.
- 2.3. Se un'azienda assoggettata non utilizza la piattaforma online disponibile per la notifica, verrà riscossa un'indennità di spese di CHF 200.-.
- 2.4. Se un'azienda assoggettata omette la notifica, l'Ufficio di gestione ha il diritto di procedere a una tassazione d'ufficio dopo un solo sollecito. Insieme alla tassazione d'ufficio è riscossa un'indennità di spese di CHF 200.-.

3. Fatturazione/incasso dei contributi

- 3.1. I contributi sono calcolati in base alle aliquote contributive, conformemente all'art. 14 degli Statuti di Parifonds Bau.
- 3.2. La fattura annuale per i contributi è suddivisa in quattro rate dello stesso importo, esigibili alla fine del trimestre. Il conteggio definitivo è effettuato annualmente sotto forma di conteggio di compensazione.
- 3.3. Il termine di pagamento di tutte le fatture è di 30 giorni a decorrere dalla data di fatturazione.
- 3.4. L'interesse di mora ammonta al 5 % a decorrere dal termine del periodo di conteggio o del periodo di pagamento, per analogia rispetto all'art. 41^{bis} cpv. a–d OAVS¹.
- 3.5. La riscossione dei crediti è effettuata conformemente alle disposizioni della LEF². Alla seconda diffida è prelevata un'indennità d'inconvenienza di CHF 50.-.

4. Fondi speciali

- 4.1. Parifonds Bau può farsi carico, dietro compenso, dell'incasso di altri contributi concordati nelle regioni. Le entrate vengono compensate periodicamente con i fondi speciali o vengono versate a questi ultimi.
- 4.2. I contributi dei rispettivi fondi speciali sono fatturati con la fattura trimestrale, conformemente all'art. 3 cpv. 2 del presente Regolamento.

1 Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947, RS 831.101.

2 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889, RS 281.1.

- 4.3 Saranno versati i contributi effettivi pervenuti, al netto delle spese amministrative del 2,0 %. Altri fattori atti a modificare i contributi:
- a) fattura di revisione;
 - b) fatture complementari;
 - c) modifiche della massa salariale.

5. Fatturazione ai fondi nei Cantoni non assoggettati a Parifonds Bau

- 5.1 Parifonds Bau fattura annualmente pro rata, ai fondi non affiliati, le prestazioni in materia di formazione e applicazione per compiti riguardanti tutto il territorio nazionale (come ad es. stesura di contratti collettivi di lavoro, campagne promozionali per apprendisti, attività delle Commissioni paritetiche nazionali).
- 5.2 Se le spese fatturate non vengono pagate entro i termini, Parifonds Bau può compensare l'importo scoperto con le indennità versate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per i controlli nel settore d'applicazione.

C. PRESTAZIONI

I. Prestazioni fornite nel settore dell'applicazione

6. Rimborso ai membri delle organizzazioni dei lavoratori

- 6.1 I membri assoggettati a Parifonds Bau, affiliati alle organizzazioni dei lavoratori vincolate dal CNM o da altri contratti sottoposti a Parifonds Bau, ricevono un rimborso giusta l'art. 16 degli Statuti.
- 6.2 In caso di periodi di occupazione inferiori a un anno, il rimborso è versato pro rata. Per il calcolo del rimborso i mesi iniziati contano come mesi interi (max 12 mesi).
- 6.3 L'azienda assoggettata fornisce ai lavoratori assoggettati una conferma della durata del rapporto di lavoro e della durata della detrazione dei contributi, nonché del livello e dell'ammontare del salario, conformemente alla scala dei rimborsi pattuita dalle parti contraenti (allegato 1).
- 6.4 I rimborsi massimi sono definiti nell'allegato 1.
- 6.5 I rimborsi possono ammontare al massimo all'80 % della quota associativa personale delle organizzazioni dei lavoratori.
- 6.6 Presso le organizzazioni dei lavoratori, viene effettuata ogni due anni una revisione da parte di un ufficio di revisione da nominare. L'ufficio di revisione effettua campionature e poi sottopone un rapporto al Comitato di Parifonds Bau. Il Comitato definisce i criteri di verifica nell'allegato 3.

7. Finanziamento degli organi di applicazione paritetici

- 7.1 Conformemente al presente Regolamento, gli organi di applicazione incaricati dai contratti collettivi di lavoro ricevono i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei loro compiti. Tali compiti sono disciplinati nel Regolamento sul finanziamento delle Commissioni paritetiche professionali in vigore (di seguito «Regolamento sul finanziamento delle CPP»).
- 7.2 Parifonds Bau finanzia in particolare i seguenti organi:
 - a) Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile (di seguito «CPSA»);
 - b) Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (di seguito «CPS»);
 - c) Commissioni paritetiche professionali regionali (di seguito «CPP»);
 - d) Commissione paritetica per i lavori in sotterraneo; e
 - e) Ufficio di gestione di Parifonds Bau.

- 7.3 Gli organi di cui all'art. 7.2 devono presentare un budget per l'anno civile successivo entro il 15 settembre. Entro la fine di aprile devono inoltre presentare il conto annuale dell'anno precedente, rapporto di attività incluso, secondo le direttive degli organi di applicazione paritetici nazionali responsabili (conformemente al Regolamento sul finanziamento delle CPP).
- 8. Assunzione dei costi dei contratti collettivi di lavoro**
- 8.1 Parifonds Bau si fa carico dei costi inerenti alla stesura, alla stampa e all'invio del Contratto nazionale mantello, del CCL per le costruzioni ferroviarie, dei contratti Quadri, nonché degli accordi salariali annui, della dichiarazione di obbligatorietà generale e di altri costi ivi correlati su cui il Comitato Parifonds Bau dovrà deliberare.
- 8.2 Formazione e informazione sui contratti collettivi di lavoro.
- 9. Promozione della sicurezza sul lavoro**
- Su richiesta, il Comitato delibera circa il contributo alle campagne volte a promuovere la sicurezza sul lavoro.

II. Prestazioni nel settore della formazione

1. Disposizioni generali

10. Settori di prestazioni

Parifonds Bau incentiva la formazione e il perfezionamento professionale dei lavoratori assoggettati nei seguenti settori:

- a) formazione professionale di base;
- b) formazione non formalizzata conformemente all'art.17 cpv. 5 LFPr³;
- c) sicurezza sul lavoro e prevenzione;
- d) corsi di lingua;
- e) formazione professionale continua;
- f) scuole guida e esami;
- g) formazione per quadri (capi squadra/capi muratori);
- h) corsi all'estero;
- i) altre prestazioni come ad es. il supporto a nuovi progetti di formazione.

³ Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, RS 412.10.

11. Settori esclusi

Il diritto alle prestazioni non sussiste per i corsi o le formazioni qui di seguito:

- a) seminari;
- b) conferenze;
- c) formazioni sui prodotti;
- d) formazione di direttore dei lavori;
- e) formazioni presso scuole professionali;
- f) formazioni specifiche delle aziende;
- g) stage.

La lista non è esaustiva.

12. Entità e riduzione delle prestazioni

- 12.1 L'indennità di prestazione è versata sotto forma di forfait giornalieri. Il Comitato decide in merito ai forfait giornalieri e alle altre prestazioni riportati nell'allegato 2.
- 12.2 I lavoratori con un tasso di occupazione medio inferiore al 70% (comprovato dal contratto di lavoro) nei 12 mesi precedenti l'inizio del corso, ricevono un forfait giornaliero commisurato alla percentuale del tasso di occupazione a tempo parziale, a condizione che soddisfino le condizioni del corso o della formazione in questione⁴. I beneficiari di rendita PEAN (pensionamento anticipato) sono equiparati ai lavoratori con un tasso di occupazione a tempo parziale.
- 12.3 Se un'assicurazione sociale fornisce prestazioni (ad es. costi del corso, perdita di guadagno, spese di viaggio), i forfait giornalieri verranno ridotti in maniera commisurata. Se l'assicurazione sociale paga un'indennità di perdita di guadagno, le prestazioni di Parifonds Bau non possono superare i costi del corso. Se l'assicurazione sociale paga i costi del corso non si ha alcun diritto alle prestazioni di Parifonds Bau. Nel caso in cui si percepissero prestazioni doppie, ossia da un'assicurazione sociale e da Parifonds Bau, Parifonds Bau si riserva il diritto di agire contro il beneficiario delle prestazioni, giusta l'art. 32 del presente Regolamento.
- 12.4 Il diritto alla prestazione decade in caso di presenza ai corsi inferiore al 70 %. In caso di assenze senza colpa, le prestazioni possono essere richieste presentando una prova. Sono ritenuti motivi di assenza dal corso senza colpa: la malattia, l'infortunio, l'adempimento d'un obbligo legale, ecc., ossia le assenze dovute a motivi giusta l'art. 324a⁵ CO.

4 Ad es. in caso di lavoro a tempo parziale medio al 50 %, sarà indennizzato il 50 % del forfait giornaliero.

5 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911, RS 220.

13. Modalità di versamento

- 13.1 In caso di corsi impartiti su più mesi, i forfait giornalieri possono essere versati a scadenza mensile o semestrale.
- 13.2 In genere i forfait giornalieri sono versati all'azienda assoggettata, a condizione che al momento della frequenza del corso il partecipante abbia ancora un rapporto di lavoro con tale azienda.
- 13.3 Se al momento della frequenza del corso il partecipante non ha più un rapporto di lavoro, i forfait giornalieri sono versati direttamente al partecipante.
- 13.4 In casi specifici motivati per iscritto, i forfait giornalieri possono essere versati direttamente al partecipante.
- 13.5 Le prestazioni destinate alle aziende assoggettate possono essere compensate con i contributi scoperti.

2. Condizioni per beneficiare delle prestazioni

a) *Condizioni generali per beneficiare delle prestazioni*

14. Condizioni generali per beneficiare delle prestazioni

Si ha diritto all'indennità di prestazione quando si soddisfano tutte le condizioni qui di seguito:

- a) l'azienda assoggettata ha versato i contributi Parifonds Bau regolarmente, come stabilito dagli Statuti⁶;
- b) il Comitato ha riconosciuto il corso o la formazione e pertanto il diritto alla prestazione (cfr. capitolo D del presente Regolamento);
- c) il corso o la formazione dura più di un'ora;
- d) la presenza al corso è di almeno il 70 %; e
- e) il fornitore di formazione fornisce una prova dei giorni o delle ore di corso effettivamente seguiti (attestato di presenza).

b) *Condizioni specifiche per beneficiare delle prestazioni*

15. Prestazioni per gli apprendisti durante i corsi interaziendali obbligatori

- 15.1 Le prestazioni per gli apprendisti sono versate quando sono soddisfatte le condizioni giuste l'art. 14 del presente Regolamento, e quando l'apprendista ha un rapporto di tirocinio con un'azienda assoggettata.
- 15.2 Come sancito dal contratto di apprendistato, il maestro di tirocinio ha l'obbligo di versare il salario durante il periodo di frequenza del corso.

6 In casi specifici motivati è sufficiente provare che l'azienda assoggettata abbia conteggiato il contributo Parifonds Bau del lavoratore assoggettato, conformemente agli Statuti.

16. Prestazioni relative alla formazione professionale non formalizzata conformemente all'art. 17 cpv. 5 LFPr

Le prestazioni riguardanti i corsi di formazione professionale non formalizzata sono versate se sono soddisfatte le condizioni giusta l'art. 14 del presente Regolamento e tutte le condizioni qui di seguito:

- a) la persona da formare lavora in un'azienda assoggettata sin dall'inizio del corso, o può, entro il mese successivo, fornire la prova di un rapporto di lavoro con un'azienda assoggettata; e
- b) deve fornire la prova dell'ammissione alla procedura di qualificazione rilasciata dal Cantone, conformemente all'art. 34 cpv. 2 LFPr e all'art. 32 OFPr⁷. L'ammissione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni.

17. Prestazioni per corsi di sicurezza sul lavoro e prevenzione d'infortuni

Le prestazioni per corsi di sicurezza sul lavoro e prevenzione d'infortuni sono versate se sono soddisfatte le condizioni giusta l'art. 14 del presente Regolamento, e se all'inizio del corso il partecipante lavora in un'azienda assoggettata, o può fornire la prova di un rapporto di lavoro con un'azienda assoggettata entro il mese successivo.

18. Prestazioni per corsi di lingua

- 18.1 Le prestazioni per corsi di lingua sono versate se sono soddisfatte le condizioni giusta l'art. 14 del presente Regolamento, e se all'inizio del corso il partecipante lavora in un'azienda assoggettata, o può fornire la prova di un rapporto di lavoro con un'azienda assoggettata entro il mese successivo.
- 18.2 Si ha diritto alla prestazione per i corsi di lingua se, conformemente al principio Fide, sono state frequentate almeno 44 lezioni obbligatorie su 52.

19. Prestazioni per formazione professionale continua

Le prestazioni per i corsi relativi alla formazione professionale continua sono versate se sono soddisfatte le condizioni giusta l'art. 14 del presente Regolamento, e se negli ultimi 12 mesi prima dell'inizio del corso il lavoratore assoggettato ha versato i contributi Parifonds Bau per almeno 6 mesi⁸. Tenendo però conto della deroga di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

⁷ Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003, RS 412.101.

⁸ Ferie e giorni festivi inclusi.

20. Prestazioni per corsi presso scuole guida e esami

Le prestazioni relative alle scuole guida⁹ e agli esami sono versate se sono soddisfatte le condizioni giusta l'art. 14 del presente Regolamento, e se negli ultimi 12 mesi prima dell'inizio del corso il lavoratore assoggettato ha versato i contributi Parifonds Bau per almeno 6 mesi¹⁰. Tenendo però conto della deroga di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

21. Prestazioni per formazioni per quadri (scuola per capi squadra e capi muratori)

Le prestazioni per i corsi relativi alle formazioni per quadri sono versate se sono soddisfatte le condizioni giusta l'art. 14 del presente Regolamento, e se negli ultimi 24 mesi prima dell'inizio del corso il lavoratore assoggettato ha versato i contributi Parifonds Bau per almeno 9 mesi¹¹, di cui almeno 6 mesi di contributi versati negli ultimi 12 mesi prima dell'inizio del corso. Tenendo però conto della deroga di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

3. Calcolo del periodo contributivo e interruzione del pagamento dei contributi

22. Calcolo del periodo contributivo

Per il calcolo del periodo contributivo, le ore e i giorni lavorati sono convertiti in mesi (21 giorni di 8 ore = 1 mese). Per un'attività a tempo pieno si tollera un periodo d'interruzione di al massimo 5 giorni feriali per mese di contributi.

23. Interruzione del pagamento dei contributi

- 23.1 Se nei 12 mesi prima dell'inizio del corso il pagamento dei contributi è interrotto per motivi di impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore o dell'apprendista assoggettato, al momento della valutazione del diritto alla prestazione non si tiene conto della durata dell'interruzione del versamento dei contributi, e il pagamento dei contributi è computato nel relativo periodo di valutazione prolungato.
- 23.2 I motivi validi di impedimento al lavoro senza colpa sono i seguenti:
- a) malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale, ecc., ossia a causa di motivi giusta l'art. 324a CO;
 - b) formazione professionale continua;

9 In particolare la formazione di guida autocarri, la formazione rimorchio di autocarri, la formazione rimorchio BE, e le formazioni per conducente di barche e di locomotive.

10 Ferie e giorni festivi inclusi.

11 Ferie e giorni festivi inclusi.

- c) disoccupazione secondo la LADI¹²;
 - d) l'attività regolare, ricorrente annualmente in un settore diverso dall'edilizia, effettuata in seguito a sospensione regionale e stagionale dell'attività edile;
 - e) per i dimoranti temporanei, il periodo di dimora regolare al di fuori della Svizzera, in seguito a sospensione stagionale dell'attività edile.
- 23.3 Il congedo non pagato è considerato come un'interruzione del pagamento dei contributi.
- 23.4 Il richiedente deve fornire la prova del motivo e della durata dell'interruzione.

4. Richieste di prestazioni

24. Inoltro e valutazione delle richieste di prestazioni

- 24.1 Il richiedente è l'azienda assoggettata del partecipante al corso o, in casi eccezionali motivati, il partecipante al corso stesso.
- 24.2 Il richiedente deve utilizzare la piattaforma online messa a disposizione dal Parifonds Bau.
- 24.3 In singoli casi motivati per iscritto, le richieste possono essere presentate al di fuori della piattaforma online. Verrà addebitato un rimborso dei costi pari a CHF 50.-.
- 24.4 L'Ufficio di gestione verifica i diritti regolamentari della richiesta inoltrata. La decisione viene comunicata al richiedente, di norma entro cinque settimane dal ricevimento presso il Parifonds Bau, tramite la piattaforma online. Il pagamento esigibile sarà effettuato nello stesso lasso di tempo, a condizione che sia disponibile l'attestato di frequenza rilasciato dal fornitore di formazione.

¹² Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza RS 837.0.

III. Altre prestazioni

25. Prestazioni a carattere sociale

- 25.1 Parifonds Bau versa prestazioni a carattere sociale salvo in caso di prestazioni fornite da un'altra istituzione. L'ammontare di tali indennità è definito nell'allegato 2 del presente Regolamento.
- 25.2 Il Comitato può decidere in merito ad altre prestazioni a carattere sociale.

26. Prestazioni discrezionali

- 26.1 Il Comitato può versare i seguenti importi entro i limiti dei mezzi finanziari disponibili:
- a) contributi a centri di formazione cantonali o regionali;
 - b) contributi a campagne per promuovere il ricambio generazionale a livello cantonale o regionale, come in particolare la docenza di corsi d'informazione per scolari, o di corsi riguardanti gli stage introduttivi;
 - c) premi attribuiti per il buon esito dell'apprendistato, cassetta degli attrezzi per apprendisti, contributi per le visite di aziende durante la formazione professionale di base;
 - d) altre prestazioni concesse dal Comitato, elencate in particolare nell'allegato 2.
- 26.2 Le richieste devono essere indirizzate all'Ufficio di gestione con almeno 30 giorni di anticipo.

D. RICONOSCIMENTO DEI FORNITORI DI FORMAZIONE E DEI CORSI E DELLE FORMAZIONI CHE DANNO DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

27. Riconoscimento dei fornitori di formazione

- 27.1 Il Comitato decide se il fornitore di formazione è riconosciuto da Parifonds Bau.
- 27.2 Per poter essere riconosciuto come fornitore di formazione nell'ambito della garanzia della qualità, il fornitore di formazione deve presentare uno dei seguenti certificati:
- I. eduQua
 - II. ISO29990
- 27.3 Disposizioni transitorie: da gennaio 2023 uno dei due certificati costituisce la condizione di base per il riconoscimento. Se il fornitore di formazione non soddisfa le condizioni giuste al cpv. 2, il Comitato può fare delle eccezioni. In tal caso il fornitore di formazione deve presentare una richiesta di riconoscimento scritta, corredata di motivazione all'Ufficio di gestione.

28. Diritto alle prestazioni per corsi e formazioni di fornitori di formazione riconosciuti

- 28.1 Per ottenere il diritto alle prestazioni relativo a corsi e formazioni, il fornitore di formazione deve inviare una richiesta all'Ufficio di gestione per posta o tramite il sito internet di Parifonds Bau. I requisiti indispensabili figurano nell'allegato 4.
- 28.2 Il Comitato definisce i corsi e le formazioni riconosciuti. La decisione del Comitato è irrevocabile.

29. Corsi e cicli di formazione non riconosciuti

Non sono riconosciuti come aventi diritto alle prestazioni in particolare:

- a) i corsi di commercio;
- b) i corsi d'informatica di base e i corsi di gestione della qualità (GQ);
- c) i corsi presso le Scuole universitarie professionali e le Scuole universitarie;
- d) i corsi e le formazioni interni dell'azienda;
- e) i corsi a distanza.

La lista non è esaustiva.

E. PROCEDURA DI RICORSO

30. Procedura di ricorso

- 30.1 È possibile contestare le decisioni dell'Ufficio di gestione relative alle richieste di prestazioni, inviando un ricorso motivato per iscritto alla Commissione di ricorso entro 30 giorni a decorrere dalla notifica.
- 30.2 La decisione della Commissione di ricorso è irrevocabile, fatto salvo l'art. 9.3 degli Statuti.
- 30.3 Per il resto si applicano le disposizioni relative alla Commissione di ricorso giusta gli Statuti e il Regolamento d'organizzazione.

F. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

31. Controllo delle aziende assoggettate

Parifonds Bau ha il diritto di effettuare tutti i controlli necessari riguardanti l'osservanza delle disposizioni relative all'obbligo contributivo e al diritto alle prestazioni nelle aziende assoggettate.

32. Dati errati

Le prestazioni ottenute sulla base di dati errati devono essere interamente restituite a Parifonds Bau. Resta inoltre riservato il perseguimento penale.

33. Prescrizione

- 33.1 Le correzioni delle masse salariali dichiarate o stimate possono essere rivendicate entro al massimo cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile relativo alla massa salariale in questione.
- 33.2 Le prestazioni non fruite o fruite solo in parte possono essere rivendicate al più tardi entro un anno a decorrere dal completamento del corso o della formazione. La formazione per capi squadra e quella per capi muratori sono considerate come formazioni distinte.

34. Interpretazione e applicazione del Regolamento

L'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento competono al Comitato di Parifonds Bau, fatte salve le procedure di ricorso di pertinenza della Commissione di ricorso, conformemente all'art. 30 del presente Regolamento.

35. Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato di Parifonds Bau. Entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce tutti i Regolamenti sulle prestazioni di Parifonds Bau anteriori.

Per Parifonds Bau

Data: 24 giugno 2026

Bruno Schmucki
Presidente

Hanspeter Egli
Vicepresidente

La versione tedesca degli Statuti ha validità di testo autentico.

G. ALLEGATI

Allegato 1: Prestazioni nel settore dell'applicazione

Rimborsi massimi ai lavoratori assoggettati conformemente all'art. 6 cpv. 4 del presente Regolamento

a) per gli apprendisti nelle aziende assoggettate		max CHF 120.–
b) per lavoratore assoggettato		
con un salario mensile fino a	CHF 4400.–	max CHF 360.–
C) per i lavoratori assoggettati		
con un salario mensile da	CHF 4400.– a CHF 5700.–	max CHF 420.–
D) per i lavoratori assoggettati		
con un salario mensile superiore a CHF 5700.–		max CHF 480.–

Rimborso alle associazioni responsabili delle spese relative ai contratti collettivi di lavoro giusta l'art. 8 del presente Regolamento.

- 1 Il forfait annuo dovuto giusta l'art. 8 del presente Regolamento ammonta a CHF 1,5 milioni più IVA per l'organizzazione dei datori di lavoro e collettivamente a CHF 1,5 milioni più IVA per le organizzazioni dei lavoratori.

Allegato 2: Importi destinati alla promozione di corsi e formazioni e alle prestazioni sociali

Forfait giornalieri per apprendisti per corsi interaziendali obbligatori
giusta l'art. 15 del presente Regolamento

Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 100.–

Forfait giornaliero per giorno di corso campo per apprendisti CHF 100.–

Apprendisti che seguono altri corsi oltre a quelli interaziendali obbligatori, riceveranno un indennizzo pari al 50 % del forfait giornaliero.

Forfait giornalieri per formazione non formalizzata giusta

l'art. 17 cpv. 5 LFPr, conformemente all'art. 16 del presente Regolamento

Forfait giornaliero CHF 290.–

Forfait giornalieri per corsi di sicurezza sul lavoro e prevenzione d'infortuni
giusta l'art. 17 del presente Regolamento

Salvo altri forfait giornalieri fissati dal Comitato, per tutti i corsi di sicurezza sul lavoro non elencati sarà versata la seguente prestazione:

Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 450.–

Prestazioni per percorso di sicurezza (SIPA):

Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 240.–

Prestazioni per corsi e esame per gruisti, se riconosciuti K-BMF:

Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 450.–

Forfait giornaliero per giorno di esame CHF 1100.–

Prestazioni per corsi di carrellista:

Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 100.–

Prestazioni per corsi secondo l'Ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut) riconosciuti dall'ASA:

Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 220.–

Prestazioni per corsi di sicurezza sul lavoro FFS:

Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 450.–

Rimborso per corsi di lingue giusta l'art. 18 del presente Regolamento
Forfait semestrale per corsi di lingue riconosciuti, max CHF 400.–

Corsi di lingue secondo il principio fide:
Forfait per lezione in caso di esame riuscito CHF 15.–
Forfait per lezione in caso di esame non riuscito CHF 7.50

I costi dei corsi sono conteggiati direttamente con il fornitore di corsi secondo la scheda «Corsi di lingue secondo il principio fide».
Alla persona che frequenta il corso è conteggiata una franchigia di CHF 100.–.

Forfait giornalieri per formazioni professionali continue giusta l'art. 19 del presente Regolamento
Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 450.–

Formazioni per conducenti di macchine edili, se riconosciute K-BMF:

M1 formazione piccole attrezzature
Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 450.–

M2 formazione escavatori gommati e cingolati
Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 450.–
Forfait giornaliero per giorno di esame CHF 1000.–

M3 formazione pale caricatrici gommate e cingolate
Forfait giornalieri per giorno di corso CHF 450.–
Forfait giornalieri per giorno di esame CHF 1000.–

M4 formazione escavatori articolati
Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 450.–
Forfait giornaliero per giorno di esame CHF 1000.–

M5 formazione spanditrici-finitrici per bitume
Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 450.–
Forfait giornaliero per giorno di esame CHF 1000.–

M6 formazione rulli compressori
Forfait giornaliero per giorno di corso CHF 450.–
Forfait giornaliero per giorno di esame CHF 1000.–

M7 formazione conducenti di macchine edili/attrezzature speciali	
Forfait giornaliero per giorno di corso	CHF 1000.–
Forfait giornaliero per giorno di esame	CHF 1500.–

Forfait per corsi presso scuole guida e esami giusta l'art. 20 del presente Regolamento	
Forfait per lezione frequentata	CHF 50.–

Forfait giornalieri per formazioni per quadri (scuola per capi squadra e capi muratori) giusta l'art. 21 del presente Regolamento:	
Forfait giornaliero per giorno di corso per la scuola per capi muratori	CHF 250.–
Forfait giornaliero per giorno di corso per la scuola per capi squadra	CHF 250.–

Sostegno in casi di emergenza sociale giusta l'art. 25 del presente Regolamento Se le spese di trasporto ammontano al minimo a CHF 500.– e non sono già coperte da un'altra istituzione (ad es. SUVA), Parifonds Bau paga: Spese per il trasporto di salme e bara, contributo alle spese fino a max	CHF 5000.–
--	------------

Prestazioni discrezionali decise dal Comitato giusta l'art. 26
del presente Regolamento.

Formazione all'estero (Spagna/Portogallo), i costi dei corsi sono presi a carico direttamente da Parifonds Bau.

Forfait giornaliero per giorno di corso

CHF 200.–

Indennità giornaliera per dimoranti temporanei e persone che entrano per la prima volta nel Paese in caso di infortunio o malattia comprovati, durante il viaggio di andata o nel lasso di tempo non assicurato compreso fra il momento in cui si lascia il Paese di origine e quello dell'inizio del lavoro.

Forfait giornaliero

CHF 80.–

Altre prestazioni giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. d del presente Regolamento

(1) Contributi alla pubblicità rivolta agli apprendisti e strumenti didattici

1 Il versamento di contributi alle spese di campagne pubblicitarie svizzere e interregionali, nonché di redazione e stampa di nuovi strumenti didattici, è possibile se è stata previamente presentata una richiesta motivata corredata di budget e in ottemperanza al Regolamento sul finanziamento delle CPP.

2 Il Comitato di direzione prende una decisione in merito alla richiesta completa e motivata inoltrata. Se la richiesta non soddisfa le esigenze, una breve scadenza sarà concessa al richiedente per colmare le lacune, facendo presente il rischio che altrimenti la richiesta non sia esaminata.

3 Il Comitato di direzione decide in maniera irrevocabile.

(2) Assunzione del deficit relativo agli esami di capo muratore

Parifonds Bau si fa carico delle spese nette risultanti dall'organizzazione paritetica degli esami federali di capo muratore, che non sono coperte dalle tasse d'esame e dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati. In quanto coordinatrice degli esami, la SSIC può chiedere che Parifonds Bau si faccia carico del deficit.

Allegato 3: Criteri per le revisioni presso le organizzazioni dei lavoratori nell'ambito dei rimborsi ai lavoratori sindacalizzati conformemente all'art. 6 cpv. 6 del presente Regolamento

I seguenti punti illustrano la condizione di base per ricevere un rimborso.

- 1 I membri delle organizzazioni dei lavoratori possono rivendicare il diritto al rimborso solo per quei contratti a cui ha aderito la loro organizzazione dei lavoratori:
 - a) CNM: Unia, Syna
 - b) CCL costruzioni ferroviarie: Unia, Syna
 - c) Contratto Quadri della costruzione: Unia, Syna, Quadri dell'edilizia Svizzera
- 2 I rimborsi possono essere rivendicati retroattivamente al massimo per 5 anni (anno della trattenuta salariale).
- 3 Durante il periodo di vuoto contrattuale (CNM o CCL costruzioni ferroviarie) o di non obbligatorietà generale, hanno diritto a un rimborso solo i lavoratori che hanno versato i contributi a Parifonds Bau durante tale periodo.
- 4 I rimborsi devono essere richiesti con il modulo di rimborso (sito internet di Parifonds Bau) delle organizzazioni dei lavoratori (Unia, Syna e Quadri dell'edilizia Svizzera). L'azienda affiliata ha l'obbligo di consegnare al lavoratore il modulo di rimborso debitamente compilato. Il lavoratore sindacalizzato può richiedere il rimborso presso l'apposita sezione delle organizzazioni dei lavoratori. Qualora il modulo di rimborso non fosse disponibile, il lavoratore sindacalizzato può rivendicare i rimborsi presentando la prova delle detrazioni Parifonds Bau sul conteggio salariale.
- 5 La fatturazione effettuata dall'organizzazione di lavoratori in questione deve attestare l'importo complessivo della quota associativa. Non è concesso conteggiare alcuna differenza (quota associativa meno rimborso).

Allegato 4: Criteri di valutazione relativi al diritto alle prestazioni per corsi e formazioni dispensati da un fornitore riconosciuto conformemente all'art. 27 del presente Regolamento

Contenuto della richiesta:

- a) nome del fornitore di formazione;
- b) designazione del corso;
- c) contenuto del corso;
- d) pubblico target;
- e) obiettivi di apprendimento;
- f) riconoscimento del corso (opzione: eduQwa anno, ISO29990, altre certificazioni);
- g) esame: attestato, diploma, certificato;
- h) durata del corso;
- i) costi effettivi del corso;
- j) luogo del corso;
- k) verifica della qualità/controllo da parte del fornitore di formazione.

Procedura di riconoscimento:
criteri di valutazione

1 Criteri generali per la prima valutazione

- a) Riconoscimento: il fornitore di formazione deve essere riconosciuto dal Comitato di Parifonds Bau conformemente all'articolo 27.
- b) Contenuto: i corsi devono essere volti alla formazione e al perfezionamento dei lavoratori assoggettati (CNM, CCL costruzioni ferroviarie e Contratto Quadri della costruzione), in ambito professionale e manageriale.
- c) Pertinenza: lo scopo della formazione sembra sensato?
- d) Qualità: l'offerta di formazione soddisfa le esigenze di Parifonds Bau?
- e) Durata: quanto dura la formazione?
- f) Finanziamento: possibilità di finanziamento da parte di Parifonds Bau? (elenco non esaustivo)

- 2 Il supporto ai corsi interni dell'azienda è possibile se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono messi a pubblico concorso;
 - b) sono accessibili a tutte le persone che versano i contributi Parifonds Bau;
 - c) non contengono alcun elemento specifico all'azienda;
 - d) sono dispensati da un'organizzazione di corsi neutra rispetto alle aziende (il fornitore di formazione e il moderatore di corso non possono appartenere all'azienda);
 - e) i corsi sono fissati in anticipo e possono quindi essere verificati da rappresentanti di Parifonds Bau; e
 - f) presentano almeno otto partecipanti.
- 3 Corsi con contenuto didattico conforme, autorizzato dagli organi direttivi.
- 4 Criteri di rigetto
 - a) I corsi già respinti dal Comitato, che presentano lo stesso contenuto didattico.
 - b) Corsi all'estero per i quali vi sono possibilità di formazione equivalenti in Svizzera.